[Digitare qui]

S.T.P. Soc.Coop. C.F. P.IVA e R.I. 03165220405 R.E.A n. 288743 CCIAA della Romagna
**e-mail** info@studiosantarelli.it

**SECON SERVIZI CONTABILI S.r.l.**

C.F. P.IVA e R.I. 01245650401 R.E.A n. 215021 CCIAA della Romagna
**e-mail** sandra@studiosantarelli.it
Via Del Mare, 109 47023 Cesena – FC Tel. 0547/25865 Fax 0547/24276

# CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

**luglio 2022**

## Informative e news per la clientela di studio

| | | |
|---|---|---|
| Le *news* di luglio | pag. | 2 |
| La gestione delle casse previdenziali professionali | pag. | 3 |
| Riepilogo delle casse private che consentono il versamento dei contributi previdenziali con il modello F24 | pag. | 5 |
| Adempimenti di fine luglio prorogati al 22 agosto 2022 | pag. | 6 |
| Fino al 31 dicembre 2022 delibera dividendi con le vecchie regole | pag. | 7 |
| Chiarimenti sulla disciplina delle note di variazione ai fini Iva | pag. | 10 |
| La bolletta doganale assume sembianze elettroniche | pag. | 12 |
| Lavoratori autonomi in attesa del *bonus* da 200 euro | pag. | 13 |
| Dal 1° luglio 2022 nuovi adempimenti sostituiscono l'esterometro | pag. | 14 |
| Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2021 | pag. | 16 |
| Credito d'imposta a favore delle imprese "*non gasivore*" per l'acquisto di gas naturale | pag. | 17 |

## I formulari operativi

| | | |
|---|---|---|
| Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili | pag. | 9 |

## Le procedure amministrative e contabili in azienda

| | | |
|---|---|---|
| La deduzione fiscale del costo di competenza dei canoni di locazione finanziaria | pag. | 18 |

## Occhio alle scadenze

| | | |
|---|---|---|
| Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2022 | pag. | 22 |

**Lo studio osserverà il periodo di chiusura estiva dal 6 al 28 agosto**

# Informative e news per la clientela di studio

## FONDO PERDUTO IN FAVORE DI DISCOTECHE

Con provvedimento del 27 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate comunicano che, il contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con attività chiusa fino al 10 febbraio 2022, è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario. **(AdE, provv.to del 27 giugno 2022)**

## *BONUS* PSICOLOGICO

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il Decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico. Il bonus psicologico è rivolto alle persone in condizione di:

- depressione;
- ansia;
- *stress* e fragilità psicologica;
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,

che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo può essere richiesto secondo le condizioni che verranno indicate dall'Inps e dal Ministero della salute da pubblicare entro 30 giorni decorrenti da ieri 27 giugno data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. **(Ministero della salute, decreto del 31 maggio 2022)**

## DEFINITE LE COMPETENZE DEL GENERAL CONTRACTOR

Con la circolare n. 23 del 23 giugno l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul *superbonus* 110% e in particolare definiscono i dettagli sulla figura del *general contractor*.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)**

## *BONUS* TESSILE E MODA

Con provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate stabilisce nel 100% la percentuale di fruizione del *bonus* tessile e moda, ne deriva che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del *bonus* fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata. **(AdE, provv. 236366 23 giugno 2022)**

## SCONTO IN FATTURA DELLE SPESE PER L'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Con la circolare n. 23 dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno, punto 6.2.1, viene trattato lo sconto in fattura delle spese per l'asseverazione del professionista. La circolare chiarisce che il professionista che appone il visto, nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi "*fornitori di servizi*" e pertanto, possono applicare lo sconto in fattura con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali rese.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)**

## REDATTE LE LINEE GUIDA AL CONTRASTO DELLA FRODE FISCALE

Con la circolare n. 21 del 20 giugno scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noti gli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 20 giugno 2022)**

## LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al reddito 2021, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.
Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

| Categoria | Sito di riferimento | Termine invio comunicazione reddituale | Termine di versamento saldo 2021 |
|---|---|---|---|
| **Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali** | www.epap.it | Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2022 in via telematica | 1° acconto entro il 5 aprile 2022, 2° acconto entro il 5 agosto 2022 e saldo entro il 15 novembre 2022 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate |
| **Agrotecnici e Periti agrari** | www.enpaia.it | Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 30 luglio 2022 |
| **Avvocati** | www.cassaforense.it | Modello 5/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | 1° rata entro il 31 luglio 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022 |
| **Biologi** | www.enpab.it | Modello 1/2022 entro il 30 luglio 2022 | 1° rata entro il 30 settembre 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022 |
| **Consulenti del lavoro** | www.enpacl.it | Modello Red/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | Rateizzazione dal 30/09/2022 |
| **Dottori commercialisti ed esperti contabili** | www.cnpadc.it | Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2022 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE | Saldo entro il 20 dicembre 2022 oppure in 4 rate |
| **Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)** | www.cassaragionieri.it | Modello A/19 entro il 1° agosto 2022 in via telematica | Rateizzazione |
| **Farmacisti** | www.enpaf.it | Non prevista | Già versati nel corso del 2021 |
| **Geometri** | www.cassageometri.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022 | Saldo entro il 30 settembre 2022 o rateizzazione |
| **Giornalisti** | www.inpgi.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022 | 31 ottobre 2022 oppure in 3 rate (31 ottobre 2022 – 30 novembre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2022 – 31 dicembre2022) |
| **Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia** | www.enpapi.it | Modello Uni/2022 entro il 10 settembre 2022 in via telematica | In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2022 |
| **Ingegneri, architetti** | www.inarcassa.it | Modello dichiarazione 2022 entro il 31 ottobre 2022 in via telematica | Unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 3 rate |
| **Medici, odontoiatrici** | www.enpam.it | Modello D/2022 per la quota B entro il 31 luglio 2022 in via telematica | Saldo quota B: 31 ottobre 2022 oppure in 2 rate o in 5 rate |
| **Notai** | www.cassanotariato.it | Non prevista | Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza |
| **Periti industriali** | www.eppi.it | Modello Eppi 03 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 30 settembre 2022 |
| **Psicologi** | www.enpap.it | Comunicazione reddituale entro il 3 ottobre 2022 in via telematica | Saldo entro il 3 ottobre 2022 |
| **Veterinari** | www.enpav.it | Modello 1/2022 entro il 30 novembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 28 febbaio 2023 |

➡ Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# Informative e news per la clientela di studio

## RIEPILOGO DELLE CASSE PRIVATE CHE CONSENTONO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON IL MODELLO F24

Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014 ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 si applichino, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera regolamentare, a:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell'avviso di pagamento PagoPa o dell'addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt'ora degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non consentono l'utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali.

A distanza di 8 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano nella tabella sottostante gli Enti che hanno provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità mediante l'utilizzo del modello F24:

| Cassa privata | Cassa privata |
|---|---|
| Enpapi | Epap |
| Cipag | Eppi |
| Inpgi | Cnpr |
| Enpals | Inarcassa |
| Enpacl | Enpab |
| Enpap | Cassa forense |

I portali di ogni cassa richiedono l'accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# Informative e news per la clientela di studio

## ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "*proroga di Ferragosto*", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto.
Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che cade anch'esso di sabato).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso l'adempimento Intrastat per cui il D.L. 73/2022 ha introdotto la nuova scadenza del "*mese successivo al periodo di riferimento*", rispetto a quella precedente che era fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:

| |
|---|
| Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022 |
| Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022 |
| Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022 |
| Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio |
| Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno |

Nella circolare del mese di agosto saranno oggetto di commento anche i versamenti che potranno fruire della proroga dalla scadenza originaria di fine luglio al 22 agosto 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE

Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili "*ante 2018*" beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

### L'attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.
Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

### La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.
È infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

> Da notare che tale disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; tali dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente.

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

| | |
|---|---|
| Utili formati in capo alla società sino al 2007 | 40% |
| Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 | 49,72% |
| Utili formati in capo alla società nel 2017 | 58,14% |

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla è variato).

La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi).

**Esempio**

Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015.
Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un'aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali).
A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:
- tassazione ordinaria → 26
- tassazione azionando la disciplina transitoria → reddito imponibile 49,72 a cui applicare l'aliquota marginale del 27% → 13,42

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d'impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).

Visto l'approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre prossimo, si invita la gentile clientela a valutare se, in presenza di utili formati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve, distribuzione che materialmente potrà avvenire anche in futuro.

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# I formulari operativi

**Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili**

In data … / …. /2022, alle ore … : …. , presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria (oppure regolarmente convocata) della società Alfa Srl per deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Proposta di distribuzione della riserva di utili

Sono presenti i Signori ……. , componenti del CdA, oltre che tutti i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

A norma dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Signor ....., il quale, chiamato a fungere da Segretario il Signor ....., che accetta, constata che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno si trovi in situazione impeditiva alla manifestazione del voto o si opponga alla prosecuzione dei lavori; nessuno risponde e, pertanto, si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia la società presenta una riserva di utili che presenta la seguente stratificazione:

- utili formati in capo alla società sino al 2007 = _____ euro
- utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 = _____ euro
- utili formati in capo alla società nel 2017 = _____ euro
- utili formati in capo alla società dal 2018 = _____ euro

Il presidente constata altresì l'assenza di impedimenti o limiti di natura legislativa o derivanti dallo statuto alla distribuzione di tali riserve. La situazione finanziaria della società è florida e consente l'erogazione di dividendi ai soci.

Il presidente propone pertanto di distribuire le riserve di utili per _____ euro prelevando quelle di più antica formazione (ovvero, di distribuire l'importo complessivo delle riserve ante 2018) al fine di fruire della disciplina transitoria prevista dalla L. 205/2017.

Dopo la discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità,

**delibera**:

- di provvedere ad una distribuzione di dividendi per _____ euro prelevando quelle di più antica formazione (ovvero, di distribuire l'importo complessivo delle riserve *ante* 2018) al fine di fruire della disciplina transitoria prevista dalla L. 205/2017.
- di prelevare detto importo dalla riserva straordinaria;
- di provvedere alla materiale erogazione a decorrere dal giorno …/ …/ 20__.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore … : …. previa lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data _____

Il Segretario _____ Il Presidente _____

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021, in merito alle rilevanti novità apportate all'art.26 del decreto iva da parte dell'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-*bis* (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021), l'Agenzia delle entrate è tornata di recente sul tema delle note di variazione ai fini Iva, per fornire ulteriori precisazioni che possono assumere una certa rilevanza operativa per gli operatori commerciali.

In particolare ci soffermiamo sui chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito in occasione di una risposta data nella recente manifestazione Telefisco "*estate*" organizzata lo scorso 15 giugno dalla stampa specializzata e sulle indicazioni fornite con la risposta a interpello n. 309/E/2022.

Vediamo nel dettaglio i temi trattati e le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate.

### La nota di credito nelle procedure concorsuali

Per effetto delle nuove previsioni introdotte nell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 ad opera dell'articolo 18 del citato D.L. 73/2021, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 viene riconosciuta la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima.

A fronte di tale novità, l'Agenzia entrate con la citata circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che l'emissione della nota di variazione in diminuzione, necessaria per il recupero della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla "*necessaria partecipazione del creditore al concorso*" (cfr. circolare n. 77/2000, § 2.a, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008).

Relativamente alle modalità con le quali il creditore debba operare detta nota di variazione l'Agenzia delle entrate, nel recente incontro di Telefisco 2022, ha chiarito che la stessa deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota.

Pertanto, prosegue l'Amministrazione finanziaria, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo "*la parte relativa all'imponibile*" (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto – in tutto o in parte – del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta.

Conforme a tale soluzione l'Agenzia delle entrate richiama suoi precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 127/E/2008 e risposta a interpello n. 801/E/2021) sebbene riferiti, specularmente, al caso della nota di variazione in diminuzione.

### Rimborso come alternativa all'impossibilità di emettere nota di credito

Con la risposta all'interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate affronta la tematica, tutt'altro che infrequente, del creditore fallimentare che, pur insinuatosi nel fallimento, cessa la propria posizione

Iva nelle more del fallimento attesa la sua lunga durata e, successivamente, alla conclusione della procedura non ottiene nulla oppure ottiene solo parzialmente il riconoscimento del proprio credito. Chiedendosi in questi casi se e con quali strumenti sia possibile recuperare l'imposta non dovuta a seguito della infruttuosità della procedura stessa, attesa la mancanza del requisito soggettivo (la partita Iva) per poter emettere la nota di credito.
Il caso si riferisce evidentemente alla situazione precedente alle modifiche apportate con il decreto Sostegno bis (procedura aperta prima del 26 maggio 2021) e quindi, ad una situazione nella quale il ricorso alla nota di variazione risulta comunque subordinato alla verificata infruttuosità della procedura che l'Agenzia delle entrate ha individuato nella scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori al decreto di chiusura del fallimento.
In merito all'utilizzo di strumenti alternativi per recuperare l'Iva non dovuta, l'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20/E/2021, al § 6, ha chiarito che gli stessi, in generale, non sono tra loro alternativi, precisando che:

> "*il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione - rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, Decreto Iva - non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva"*.

Pur negando, quindi, il ricorso "*automatico*" ad altri strumenti (come la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso) alternativi alla nota di credito qualora il termine per la sua corretta emissione sia decorso per "*colpevole*" inerzia del soggetto passivo, con la recente risposta a interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di ricorrere al rimborso ai sensi dell'articolo 30-*ter*, Decreto Iva laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Tenendo presente che con la procedura di rimborso di cui al citato articolo 30-*ter,* comma 1, Decreto Iva il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questa trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso in commento l'emissione di una nota di variazione in diminuzione), ritenendosi invece l'istituto non utilizzabile per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. Infine l'Agenzia delle entrate, nel caso in commento, subordina la possibilità di presentare istanza di rimborso alla dimostrazione del creditore fallimentare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## LA BOLLETTA DOGANALE ASSUME SEMBIANZE ELETTRONICHE

Recentemente l'Agenzia delle dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all'importazione, sopprimendo il noto modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica.
Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l'introduzione del nuovo documento dematerializzato.
Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di "*Prospetti*" che rappresentano riepiloghi non ufficiali dei dati trasmessi elettronicamente.

**Le novità in vigore dal 9 giugno 2022**

- abbandono della bolletta doganale "*cartacea*";
- introduzione della bolletta doganale "*elettronica*";
- introduzione del "*Prospetto di riepilogo ai fini contabili*", al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione;
- introduzione del "*Prospetto sintetico della dichiarazione*", rilasciato successivamente all'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;
- introduzione del "*Prospetto di svincolo*", fornito dall'Agenzia delle dogane nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della G. di F. / facilitare l'ottenimento del "*visto uscire*", c.d. messaggio QA.

Il nuovo sistema di trasmissione prevede l'invio del file al sistema dell'Agenzia delle entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.
Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| **H1** | Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale |
| **H2** | Dichiarazione di deposito doganale |
| **H3** | Dichiarazione di ammissione temporanea |
| **H4** | Dichiarazione di perfezionamento attivo |
| **H5** | Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali |

Le predette dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (*master reference number*) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## LAVORATORI AUTONOMI IN ATTESA DEL *BONUS* DA 200 EURO

Nel **messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022**, l'Inps ha reso noto che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta del *bonus* pari a 200 euro previsto dal recente Decreto "*Aiuti*" (D.L. 50/2022).

A oggi è quindi possibile presentare le domande di indennità da parte:

- dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- degli autonomi occasionali;
- dei lavoratori domestici, stagionali, a tempo determinato;
- dei lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

Nel medesimo messaggio l'Inps fornisce anche le indicazioni su come e quando presentare le domande. Sarà possibile operare tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione *"Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"* selezionando preliminarmente la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

La presentazione della domanda può essere effettuata entro:

- il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.

### Scadenza domande

| | |
|---|---|
| Lavoratori domestici | 30 settembre 2022 |
| Altre categorie di lavoratori | 31 ottobre 2022 |

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono come sempre le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

### Ancora in attesa delle regole i titolari di partita Iva

Il Decreto "*Aiuti*" ha previsto che l'indennità una tantum spetti anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps.

Per la sua operatività, tuttavia, era atteso un provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto Aiuti per stabilire requisiti, modalità di erogazione e tempistiche ma che ad oggi non ha ancora visto la luce. Forniremo indicazioni non appena verranno pubblicate le richiamate istruzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI SOSTITUISCONO L'ESTEROMETRO

Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto "*esterometro*", ma occorre inviare all'Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera "*singola*", con un evidente aggravio di adempimenti.
Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

### Il nuovo esterometro

Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con "*controparte straniera*" i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l'ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).
Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.
L'articolo 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015, nell'attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del *file* fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Diventa operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

### Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "*codice destinatario*" con "*XXXXXXX*".

Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via *mail*).

### Operazioni passive

Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell'operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l'integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.

| TD17 | Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero |
|---|---|
| Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l'imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o *extra* UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano). | |

| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
|---|---|
| Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia.<br>Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito Iva. | |

| TD19 | Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 |
|---|---|
| Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell'Iva, che andrà assolta dall'acquirente italiano (appunto emettendo autofattura).<br>Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l'acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva. | |

Sul punto si segnala che Il D.L. "*Semplificazioni fiscali*" (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche *"quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972".*
Questa modifica permette di evitare l'invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all'estero).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# Informative e news per la clientela di studio

## AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2021

Il Mef, con il comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2021.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 55euro (in luogo dei 48,00 euro previsti per l'annualità precedente) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.

| Trasporto | Deduzione forfettaria |
|---|---|
| Entro il Comune | 55 euro |
| Oltre il Comune | 35% dell'importo precedente |

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti). Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

### Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

### Recupero del contributo al SSN

Anche per questo anno, come per lo scorso, pare non confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all'articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# Informative e news per la clientela di studio

## CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "*NON GASIVORE*" PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore delle forniture di gas ed energia, sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. "*non energivore e/o non gasivore*".

Con una recente circolare, la n. 13/E dello scorso 13 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all'ambito applicativo delle agevolazioni per le aziende "*non energivore*"; allo stesso tempo con la **circolare n. 20/E del 16 giugno 2022**, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire i termini di quello che è il credito d'imposta a favore delle imprese "*non gasivore*" per l'acquisto di gas naturale.

L'Agenzia ha chiarito che a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il decreto Ucraina riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, è prevista tuttavia la possibilità, demandata ad un decreto attuativo in emanazione, di procedere alla sua cessione.

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione, occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi indicati dalla norma.

➡ Al fine d'individuare i prezzi di riferimento il percorso da seguire nel sito *web* indicato è il seguente: MERCATI GASSTATISTICHE- M-GAS-MI-GAS.

Il credito per l'acquisto di gas naturale non soggiace al limite di utilizzabilità dell'anno pari a 250.000 euro, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità interessi passivi. Esso è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

➡ Ai fini della compensazione con **risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022** è stato istituito il codice tributo "*6964*" denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)*"

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

- se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l'utilizzatore deve ripartire l'importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;
- se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.

All'atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, sapere valutare correttamente l'impatto fiscale conseguente alla durata del contratto.

### La contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una società di *leasing* (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di *leasing* possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:

- metodo patrimoniale;
- metodo finanziario.

Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il *leasing* deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di *leasing* che quello formale. Per comprendere il funzionamento del metodo patrimoniale occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in 2 parti:

- la prima rappresenta la quota capitale;
- la seconda è la quota interessi.

Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di *leasing* che per l'utilizzatore), per poi proseguire con l'analisi considerando la poisizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di *leasing* secondo il metodo patrimoniale.

### Metodo patrimoniale

*Società* di *leasing*

La società di *leasing* è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di *leasing* indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico.

*Impresa utilizzatrice*

L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo.

## Metodo finanziario

*Società di leasing*

La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.

*Impresa utilizzatrice*

L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio.

## Il metodo patrimoniale per l'utilizzatore del bene

I canoni di *leasing* oggetto delle fatture di acquisto ricevute (conseguenti alla stipula del contratto di locazione finanziaria) vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B8) di Conto economico. Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o rateo per adeguare l'importo del costo rilevato durante l'anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni) imputabile all'esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo. Terminato il *leasing*, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.

Prima di procedere con la rilevazione delle scritture contabili va sottolineato che in origine era previsto l'obbligo di iscrizione degli impegni legati al contratto di *leasing* tra i conti d'ordine, ma la successiva previsione di tale informazione in Nota integrativa ha fatto venir meno l'obbligo di indicazione tra i conti d'ordine.

Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei canoni di *leasing* riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di *leasing* e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l'eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all'atto di esercizio dell'opzione per il riscatto.

**Esempio**

Ricevuta la fattura per il maxi canone alla sottoscrizione del contratto:

30/04/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Canoni di *leasing* macchinari a (Ce)<br>Iva a credito (Sp) | Debito verso fornitore società di *leasing* (Sp) | 40.000<br>8.800 | 48.800 |

Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di *leasing*:

31/05/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Canoni di *leasing* macchinari (Ce)<br>Iva a credito (Sp) | a | Debito verso fornitore società di *leasing* (Sp) | 950<br>209 | 1.159 |

Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi-canone di competenza degli esercizi successivi:

31/12/2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Risconti attivi per canoni di *leasing* (Sp) | a | Canoni di *leasing* macchinari (Ce) | 33.333,33 | 33.333,33 |

Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchinario:

30/04/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Macchinari (Sp)<br>Iva a credito (Sp) | a | Debito verso fornitore società di *leasing* (Sp) | 5.000<br>1.100 | 6.100 |

## La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing*

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell'impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "*doppio binario*" tra la durata del contratto di *leasing*, che è libera scelta della contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l'originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di *leasing* della durata contrattuale).

Vediamo in sintesi di riepilogare le modifiche intervenute a decorrere dal 29 aprile 2012, previste dall'articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986, tutt'oggi in vigore:

| | **Contratti di *leasing* stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013** | **Contratti di *leasing* stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt'oggi in vigore** |
|---|---|---|
| **Beni immobili** | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni | durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni |
| **Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)** | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento* |
| **Autoveicoli a deducibilità limitata** | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
| * Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 | | |

dicembre 1988

Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico.

Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.

I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

**Esempio**

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 2 gennaio 2022, che presenta le seguenti condizioni:

- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell'arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2025 viene esercitata l'opzione (riscatto) per l'acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell'ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2022/2023/2024):

| Anni | Imputazione dei canoni a Conto economico | Deducibilità fiscale dei canoni | Variazione fiscale |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
| 2023 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
| 2024 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
| 2025 | | 25.800 | - 25.800 |
| 2026 | | 25.800 | - 25.800 |

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:

- nei periodi di imposta che vanno dal 2022 al 2024 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2025 e 2026 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell'importo complessivo di 25.800 euro annui.

La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

Dal 15 gennaio 2025 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall'iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

# Occhio alle scadenze

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

***Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022.***

| SCADENZE FISSE | |
|---|---|
| **18**<br>**luglio** | **Versamenti Iva mensili**<br>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.<br>**Versamento dei contributi Inps**<br>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.<br>**Versamento delle ritenute alla fonte**<br>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:<br>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;<br>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;<br>- sui redditi di lavoro autonomo;<br>- sulle provvigioni;<br>- sui redditi di capitale;<br>- sui redditi diversi;<br>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.<br>**Versamento ritenute da parte condomini**<br>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.<br>**Accise – Versamento imposta**<br>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno. |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.